

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 826

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ROTUNDO**

Disposizioni per il recupero e la protezione del patrimonio urbanistico, rurale, architettonico e artistico delle città di Galatina e di Otranto e della Grecia salentina

Presentata il 13 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira al recupero ed alla protezione del patrimonio artistico-culturale, urbanistico e rurale di cui il Salento, e, per ciò che ci riguarda, la città di Galatina ed il suo *hinterland*, ivi compresa la «Grecia salentina», è così ricco.

La lunga battaglia per l'Europa unita richiede una forte identità delle realtà culturali locali che, in questo contesto, vanno protette con interventi organici mirati soprattutto alla tutela ed alla valorizzazione delle straordinarie testimonianze storico-artistiche presenti non solo nei centri abitati, ma sparse anche fuori degli stessi.

Per costruire il futuro alle giovani generazioni occorre guardare al passato per fare in modo che i beni culturali possano assumere valore economico e diventare, pertanto, fonte di sviluppo e di occupa-

zione in un Mezzogiorno d'Italia che, a differenza di altri luoghi, stenta a decollare.

Invero, quasi tutti gli interventi speciali, tesi al recupero dei complessi monumentali di interesse nazionale, hanno riguardato città del centro e del nord, come è avvenuto per Siena, Urbino, Orvieto e Todi, Venezia e Roma, con l'unica eccezione dei Sassi di Matera. Eppure è ormai pacifico che ogni modello di sviluppo socio-economico delle società evolute non può prescindere dalla riscoperta del proprio patrimonio storico-culturale.

Basti pensare al comune di Galatina, uno dei centri più significativi e ricchi di testimonianze artistiche e culturali di particolare pregio, come la Chiesa di S. Caterina d'Alessandria (1383-1391 esempio tardo di gotico-pugliese), la Chiesa di S. Maria delle Grazie o dei Domenicani

(terminata nel 1508 ed integralmente ricostruita nella prima metà del 1700), la Chiesa Matrice Parrocchiale di S. Pietro, la Chiesa dei Battenti (1579), la Chiesa ed il Convento delle Clarisse (primi del 1600), la Chiesa delle Anime (raro esempio di pianta ottagonale dei primi del 1700), la Chiesa del Carmine con annesso il Convento (fine 1600-primi 1700), la Chiesa Madonna della Luce (seconda metà del 1600), la Chiesa S. Caterina Novella (1507-primi del 1600), la Chiesa e il Convento dei Cappuccini, ed inoltre, e solo per citarne alcuni, il Palazzo Congedo con incorporata la Cappella di S. Paolo (1800), il Palazzo Gorgoni Nuzzo (seconda metà del 1700), il Palazzo Mongiò Arcudi Calofilippi (accanto alla Chiesa Matrice), il Palazzo Vernaleone.

Anche l'*hinterland* di Galatina ha un immenso patrimonio storico-culturale che va recuperato e valorizzato, dalle chiese matrici di ogni paese, ai castelli, alle masserie sparse anche fuori dai centri abitati, ai frantoi oleari, presenti soprattutto nella zona della cosiddetta «Grecia salentina», segnati dal tempo e dall'incuria degli anni. A titolo estremamente

esemplificativo, si ricordano il Castello di Corigliano d'Otranto, la Chiesa degli Agostiniani e i tappeti sotterranei di Melpignano, il Campanile «la guglia» di Soleto, il Palazzo dei Granafei a Sternatia, il Castello della Principessa Filomarini e la Congrega di Cutrofiano.

Occorre, pertanto, una legge di salvaguardia e di tutela di tutto il patrimonio di eccezionale valore storico-artistico-culturale, che si sposi con un modello di sviluppo socio-economico sostenibile della città di Galatina e del suo *hinterland*, compresa la «Grecia salentina», e che potrà costituire una delle più significative attrattive del Mezzogiorno, trasformando in tale modo il turismo balneare in un turismo sistematico che potrà coinvolgere anche l'entroterra con la riscoperta e la valorizzazione dei beni culturali, tipici della penisola salentina.

Questo bacino territoriale, che si estende da Galatina sino a Otranto, si può configurare come un vero e proprio distretto turistico, strumento nuovo di programmazione e di promozione di politiche attive organiche del settore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il patrimonio urbanistico e rurale, architettonico e artistico della città di Galatina e del suo *hinterland*, comprese la « Grecia salentina » e la città di Otranto, è dichiarato di preminente interesse nazionale.

ART. 2.

1. Per la conservazione e la tutela del patrimonio di cui all'articolo 1, i comuni di Galatina, Cutrofiano, Sogliano Cavour, Corigliano d'Otranto, Sternatia, Melpignano, Zollino, Calimera, Martignano, Castrignano dei Greci, Martano, Capràrica di Lecce, Castri di Lecce, San Donato di Lecce, Cavallino, Lizzanello, Aradeo, Soleto ed Otranto, di intesa con le competenti soprintendenze, deliberano le proposte di intervento. Sulla base di tali proposte, il Ministro per i beni e le attività culturali approva, con proprio decreto, il piano pluriennale degli interventi da realizzare, indicandone gli strumenti e le procedure attuativi. Il Ministro vigila, altresì, tramite le competenti soprintendenze, sull'attuazione dei lavori.

2. Agli eventuali aggiornamenti annuali del piano di cui al comma 1 si provvede con la stessa procedura di cui al medesimo comma.

ART. 3.

1. L'università degli studi di Lecce, anche attraverso apposite convenzioni con comitati misti tecnico-scientifici, socio-

economici ed artistici, con istituti universitari e di ricerca, con istituti d'arte e con l'Accademia delle belle arti di Lecce, promuove studi ed attività di ricerca finalizzati agli interventi di tutela, recupero, restauro e salvaguardia previsti dal piano di cui all'articolo 2.

2. Per i fini di cui al comma 1 è stanziata la somma di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

ART. 4.

1. L'approvazione del piano di cui all'articolo 2 e degli eventuali aggiornamenti annuali equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità relativamente alle opere previste nel piano stesso.

2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità cessano nel caso in cui le opere non siano state iniziate nel biennio successivo alla data di approvazione del piano di cui all'articolo 2.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 35 miliardi, ivi compreso lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 2, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 2001 e di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. La spesa prevista al comma 1 comprende, altresì, gli stanziamenti a fondo perduto, in ragione del 5 per cento della

spesa massima complessiva necessaria, per il recupero e il restauro delle masserie rurali o fortificate, dei frantoi o trappeti oleari, anche di proprietà privata, a seguito di ufficiale bando di concorso, emanato dai rispettivi comuni, sotto la direzione e la sorveglianza delle opere da parte dei competenti uffici tecnici, di intesa con le competenti soprintendenze, alle quali spetta il compito di vigilanza su tali opere.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0003270